

Regolamento di servizio in applicazione della Legge 12/06/1990, n. 146 in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero

Decreto n. 3 del 13 febbraio 2020

- Visto il D.L. n. 146 del 20/09/2015, convertito con modificazioni dalla Legge 12 novembre 2015 n. 182, che ha modificato l'art. 2 della Legge n. 146 del 1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" includendo tra i servizi pubblici essenziali l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura;
- Visto l'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del 23/02/2016;
- Visto che l'Accordo Nazionale rimanda alla stipula in sede locale di Protocolli di attuazione;
- Considerato che l'Accordo in oggetto indica i livelli di indispensabile fruizione degli Istituti in misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti, o, qualora tale misura comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si rilevi inadeguata a garantire le specifiche esigenze dell'utenza, nell'individuazione di una fascia oraria di apertura al pubblico corrispondente al 50% del normale orario di apertura coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza, fascia oraria in cui deve essere garantita la completezza del servizio;
- Considerato che viene individuato come servizio pubblico essenziale della Biblioteca Universitaria di Genova la fruizione di una fascia oraria di apertura al pubblico corrispondente al 50% del normale orario di apertura coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza;
- Considerata l'esigenza di contemperare il diritto di sciopero con l'esigenza di erogazione del servizio pubblico da un lato, e dall'altro con la piena attuazione del principio di rotazione nel coinvolgimento del personale nel Contingente individuato per la garanzia dei servizi essenziali;
- Visto l'art. 2, comma 2, lettera o) dell'Accordo Collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero dell'8 marzo 2005 – aggiunta dall'art. 2 comma 2 dell'Accordo del 2016 – che prevede la "individuazione, mediante Protocollo di intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al pubblico [...] coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza";
- Visto l'art. 3, comma 6 dell'Accordo dell'8 marzo 2005 – aggiunto dall'art. 3 comma 1 dell'Accordo del 2016 – il quale specifica che "Per garantire la piena erogazione del servizio, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, lettera o), punto 3) l'amministrazione ricorre al personale programmato nei normali turni";
- Tenuto conto del Protocollo di Attuazione dell'Accordo Collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero sottoscritto con la RSU e le OO.SS. Territoriali il 6 novembre 2019

**in caso di indizione di sciopero
si stabilisce quanto segue**

- 1) È garantito entro il massimo della capienza dei posti disponibili l'accesso dell'utenza ad una delle Sale di Lettura della Biblioteca, Sala posta in uno dei piani dell'edificio;
- 2) Nella fascia oraria di massima richiesta dell'utenza sono garantiti ad essa nella Sala di Lettura l'accoglienza e l'assistenza, il servizio di prelievo e distribuzione del materiale librario, il servizio di accesso e restituzione al prestito, le ricerche bibliografiche, la vigilanza generale del piano e del suo ingresso, la vigilanza nell'atrio della Biblioteca, la consultazione di manoscritti o beni librari conservati in Sala riservata;
- 3) La rotazione nel Contingente individuato per la garanzia dei servizi essenziali viene applicata a tutto il personale della Biblioteca Universitaria nel proprio orario di lavoro;
- 4) Ferma restando la presenza del Direttore (o del funzionario incaricato di sostituirlo), che espleta funzioni di responsabilità di biblioteca, i servizi essenziali di cui ai punti precedenti saranno garantiti, nell'arco dell'orario dalle 8.00 alle 14.00, da n. 9 dipendenti della Biblioteca così individuati:
 - a) n. 8 unità di personale di Area II, di cui almeno n. 4 AFAV (con le seguenti funzioni: n. 2 atrio; n. 3 accoglienza, assistenza, prestito, vigilanza in Sala; n. 3 prelievo);
 - b) n. 1 unità di personale di Area III (con funzioni di informazioni bibliografiche).
- 5) Si garantisce comunque una rotazione per le figure esonerate e la possibilità di effettuare cambi tra le figure di analogo profilo.
- 6) Sulla base delle Procedure operative allegate al presente Regolamento, i nominativi inclusi nell'elenco del personale esonerato dallo sciopero dovranno assicurare la presenza in servizio in ottemperanza ai contingenti minimi definiti al punto 4).
- 7) La comunicazione dei contingenti del personale esonerato avviene esclusivamente con invio, avente valore di notifica, mediante il circuito di posta elettronica APE.
- 8) Il personale assente dal servizio nei giorni in cui vengono pubblicati gli elenchi dei contingenti minimi, che riprende il lavoro in data successiva a quella prevista per la pubblicazione degli elenchi stessi, ma in servizio il giorno dello sciopero, avrà cura di informarsi circa l'inclusione o meno del proprio nominativo nell'elenco del personale esonerato dallo sciopero.
- 9) A partire dal giorno in cui viene comunicato lo sciopero non vengono concessi giorni di ferie o recuperi della durata di una giornata lavorativa coincidente con la data dello sciopero.
- 10) L'astensione dal lavoro del personale che aderisce allo sciopero non può avere durata diversa da quella proclamata dalle OO.SS.
- 11) Il personale che non aderisce allo sciopero deve rispettare il normale orario di lavoro.
- 12) In caso di revoca dello sciopero, tutto il personale è tenuto a rispettare gli orari precedentemente programmati ed il normale orario di servizio.
- 13) Le Procedure operative a cui attenersi in caso di indizione di sciopero sono riportate nell'Allegato 1.



IL DIRETTORE
Paolo Giannone



PROCEDURE OPERATIVE
COLLEGATE ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI SERVIZIO
IN APPLICAZIONE DELLA **LEGGE** 12 GIUGNO 1990, **N. 146**
IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

1. Entro il 7° giorno precedente alla data dello sciopero la Direzione invia il Comunicato dello sciopero al Personale allo scopo di consentire, da parte di coloro che desiderassero comunicare la volontà di essere esclusi dai contingenti dei Servizi pubblici essenziali, di avanzare entro il giorno successivo richiesta -scritta per posta elettronica alla segreteria di direzione- di esclusione dal dispositivo della Direzione atto a garantire i Servizi pubblici essenziali.
2. Entro il 5° giorno precedente alla data dello sciopero, la Direzione individua -ove possibile con criteri di rotazione- i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti, tenuto a garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero e ne dà comunicazione agli interessati e alle OO.SS. locali.
3. Entro il 4° giorno precedente alla data dello sciopero, il Personale individuato può esprimere con la modalità di cui al punto 1. la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione.
4. Entro le 24 ore successive al giorno di cui al punto 3, l'eventuale sostituzione richiesta verrà comunicata agli interessati.
5. Entro il 3° giorno precedente alla data dello sciopero la Direzione invia il proprio dispositivo atto a garantire i contingenti dei Servizi pubblici essenziali della Biblioteca Universitaria di Genova.